



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 novembre 2020 n.206

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;*
- *e pertanto al fine di rafforzare ulteriormente le misure di contenimento e contrasto alla diffusione della malattia infettiva COVID-19;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.52 adottata nella seduta del 23 novembre 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante in base alle indicazioni di cui all'allegato 1.
2. È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli correttamente sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all'aperto sia al chiuso, ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e in ogni altro caso espressamente indicato. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere-parafiatto in plexiglass. È obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

3. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti e del personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e far osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ove sia prevista somministrazione di cibi e bevande, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. È fortemente raccomandato, per le attività nelle quali non sia prevista somministrazione di cibi e bevande, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento costante di almeno un metro di distanza interpersonale.

Nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l'altra, trovano posto al tavolo all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Tale ultimo numero massimo può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti seduti al medesimo tavolo siano membri di un unico nucleo di conviventi. Resta fermo l'obbligo di prestare attenzione al mantenimento del distanziamento di almeno un metro tra una persona e l'altra anche al tavolo durante il consumo di cibi e bevande. È fortemente raccomandato limitare la permanenza al tavolo al tempo strettamente necessario alla consumazione. Sono inibite le consumazioni in piedi, sia all'interno che all'esterno del locale, salvo quelle al banco, purché prevedano un tempo limitato di permanenza e sia possibile garantire il distanziamento tra gli avventori di almeno un metro. Sono inibiti i buffet ad esclusione di quelli serviti a display, ove siano presenti schermi protettivi o adeguate misure di distanziamento. È severamente vietato l'assembramento nelle adiacenze di tutti i locali aperti al pubblico. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24:00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30. È fatto divieto nei predetti esercizi commerciali di concedere l'uso di quotidiani e riviste; altresì è fatto divieto del gioco delle carte come di qualsiasi altro gioco da tavolo. Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale "discoteca, sale da ballo, night club e simili" e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

4. Fatto salvo quanto indicato ai commi 25 e 26 del presente articolo e all'articolo 19 del presente decreto - legge, sono vietate le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni o similari.

5. Sono inibite le feste tanto in luogo pubblico quanto in luogo privato, sia all'aperto sia al chiuso.

6. È fortemente raccomandato evitare pranzi, cene, aperitivi e comunque ogni altra situazione che comporti l'aggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati salvo esigenze di sostegno familiare.

7. È consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 2 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi dalla data di efficacia del presente decreto - legge, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare. Non

è consentita ai minori di 14 anni la pratica di attività sportiva extrascolastica svolta in strutture al chiuso.

8. Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche, come da elenco redatto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese unitamente alla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Per tali attività è comunque possibile svolgere allenamenti individuali, che garantiscano il rispetto delle misure igienico sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 2 del presente decreto - legge.

9. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club, che partecipano a competizioni sportive internazionali o italiane, programmate e inserite a calendario anche se collettive e di contatto, comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a tali competizioni. Queste ultime devono essere svolte a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore.

11. Per quanto attiene le palestre e piscine private, centri benessere, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto – legge, fatta eccezione per i conviventi. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 2 al presente decreto - legge. È inibito in ogni caso l'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure le forze dell'ordine procedono con la inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

12. Per gli ascensori è fatto obbligo di ridurre la capienza massima al fine di garantire il distanziamento di almeno un metro costante tra gli utilizzatori.

13. Il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali è svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza.

14. Il servizio di trasporto nazionale è svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida o dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS. L'accesso e la fruizione dei servizi di trasporto pubblico sono consentiti unicamente indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si dà mandato all'AASS di presentare al Congresso di Stato un piano di riorganizzazione del servizio al fine di mantenere l'efficienza del trasporto, con particolare attenzione a quello scolastico, prevedendo l'utilizzo di mezzi sia pubblici che privati sufficienti a garantire il distanziamento di un metro dei passeggeri ed il rispetto delle misure igienico-sanitarie.

15. L'accesso al servizio mensa sito presso l'Ospedale di Stato è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.

16. Le attività della Giochi del Titano sono tenute all'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24:00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30. Al suo interno sono interdetti i servizi di ristorazione e somministrazione di bevande ad esclusione del servizio in tavoli destinati unicamente a tale scopo e igienizzati dopo ogni servizio, oppure dei buffet serviti a display. È consentito il gioco delle carte secondo quanto disposto dai protocolli concordati con il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS. È sempre obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il rispetto del distanziamento interpersonale.

17. Sono vietati gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all'aperto fatte salve attività occasionali di arte di strada purché non creino assembramento e le proiezioni cinematografiche a cura degli Istituti Culturali nel rispetto delle misure igienico sanitarie.

18. Le cerimonie religiose, i funerali e le attività parrocchiali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la diocesi di San Marino - Montefeltro.

19. I servizi per le sepolture sono garantiti nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e utilizzo dei presidi di protezione, nonché dalle disposizioni indicate all'ingresso dei cimiteri.
20. Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n. 130. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.
21. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del pronto soccorso fatte salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti nelle strutture residenziali e nei centri diurni socio-sanitari e presso le aree degenza dell'ospedale, qualora ammesso, è limitato ai soli casi e nelle modalità indicati dalla Direzione Sanitaria.
22. La dichiarazione di status di appartenente al medesimo nucleo di conviventi afferisce alla responsabilità individuale.
23. È fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di distanziamento interpersonale di cui al presente decreto - legge.
24. L'accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali. Gli accessi possono essere monitorati dai Corpi di Polizia attraverso controlli a campione, anche al fine di evitare la formazione di file di persone fuori dai punti vendita.
25. L'attività degli organi istituzionali e l'attività istituzionale in genere è consentita nel rispetto delle misure igienico-sanitarie.
26. Per quanto concerne il procedimento elettorale in corso, si stabilisce che l'Ufficio Elettorale Centrale di cui all'articolo 39 della Legge 31 gennaio 1996 e successive modifiche come richiamato dall'articolo 13 della Legge 24 settembre 2020 n. 158, convocato in occasione delle elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte del 29 novembre 2020, è da ritenersi validamente costituito sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni e la partecipazione, in qualità di esperti, del Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato e del Dirigente dell'Ufficio di Segreteria Istituzionale. Ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni è autorizzata a prevedere la presenza scaglionata dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio Elettorale Centrale.
27. I comizi elettorali di cui all'articolo 11 della Legge 24 settembre 2020 n. 158 così come disciplinati dall'articolo 8 del Decreto Delegato 8 ottobre 2020 n. 186, sono sospesi.

Art. 2

(Disposizioni a tutela e salvaguardia di persone anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio)

1. Chiunque acceda al domicilio di un soggetto anziano o maggiormente esposto alle conseguenze da contagio, ha l'obbligo di igienizzarsi le mani ed indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo in cui permane all'interno dell'abitazione.
2. Chiunque si trovi in presenza di un soggetto anziano o maggiormente esposto alle conseguenze da contagio, ha l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo e indossare correttamente la mascherina in modo continuativo.
3. I soggetti anziani o maggiormente esposti alle conseguenze da contagio, quando si trovano in presenza di altre persone, ivi inclusi parenti e congiunti, devono indossare in modo continuativo la mascherina, salvo comprovati e certificati problemi respiratori.

4. In considerazione dei fattori di rischio rilevati è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane e a tutte le persone affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati certificati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità, compresi i casi di esigenze lavorative, e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo.

Art. 3

(Disposizioni contabili e procedurali per gestione stato di emergenza da COVID-19)

1. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle norme contabili, alle norme in materia di fornitura e somministrazioni di beni e servizi e al comma 1 dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, le spese sostenute e da sostenersi allo scopo di contenere il contagio da COVID-19 sono equiparate alle spese obbligatorie inderogabili ed indilazionabili di cui all'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

2. Tali spese sono assoggettate a procedura semplificata ed imputate sul cap. 1-5-1353 "Spese per la gestione delle emergenze" previo trasferimento dai fondi di riserva e/o dal fondo di intervento disposto dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera c) della Legge n.30/1998, dell'articolo 8, secondo comma, del Decreto 24 aprile 2003 n. 53 e dell'articolo 12, commi 5 e 11, della Legge 22 dicembre 2011 n. 200 e sul cap. 2-8-6480 "Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico" e sul cap. 1-8-2810 "Spese per la gestione del piano informatico" rese immediatamente esecutive dalla presente norma.

3. Sul cap. 1-5-1353 "Spese per la gestione delle emergenze" è autorizzato ad operare contabilmente il Dipartimento della Funzione Pubblica. Le spese relative, individuate da parte del Capo del Servizio di Protezione Civile e del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie sono disposte e liquidate dal Direttore della Funzione Pubblica fino alla concorrenza dello stanziamento disposto sul capitolo di spesa sopra indicato.

4. Sul cap. 2-8-6480 "Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico" e sul cap. 1-8-2810 "Spese per la gestione del piano informatico" è autorizzato ad operare contabilmente l'Unità Organizzativa (UO) Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ed a individuare in coordinamento con il Dipartimento della Funzione Pubblica le attrezzature e procedure necessarie per la gestione dell'emergenza. Tali spese sono disposte e liquidate dal Dirigente dell'UO sopra indicata.

5. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, al termine della dichiarata emergenza, ha facoltà di effettuare controlli successivi analoghi a quelli previsti sugli atti assoggettati a procedura semplificata di cui all'articolo 110 ed a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 108 della Legge n. 30/1998.

6. In caso di necessità ed urgenza il Congresso di Stato, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma secondo della Legge n.30/1998, allo scopo di reperire ulteriori risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri indifferibili conseguenti alle misure urgenti di contenimento da COVID-19, ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli anche se appartenenti a diversi titoli di spesa e a diversi Dipartimenti.

7. Il Congresso di Stato allo scopo di garantire le risorse finanziarie necessarie al contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria è impegnato ad una attenta valutazione delle somme disponibili o già impegnate ed autorizzate su tutti i capitoli di spesa ed a rivedere i piani di attività programmate in riferimento anche all'equilibrio complessivo e all'andamento generale delle previsioni di Bilancio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

8. Il Congresso di Stato è autorizzato a rivedere i trasferimenti agli Enti Pubblici ed Aziende Autonome di Stato, alle imprese partecipate, ancorché già autorizzati.

9. Fino al termine del dichiarato stato di emergenza è, altresì, facoltà del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, sentita la Commissione di Controllo della

Finanza Pubblica e la Direzione della Finanza Pubblica disporre la proroga dei termini previsti all'articolo 55 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche per i controlli preventivi di legittimità di cui all'articolo 107 della Legge n.30/1998 da giorni quindici a giorni trenta.

Art. 4

(Stato di necessità ed emergenza medica e sanitaria)

1. In considerazione del grave stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del disposto di cui all'articolo 42 del Codice Penale, attesa l'assenza di farmaci registrati per la cura o la profilassi di questa infezione e quindi di sicure e certamente efficaci linee guida riguardanti la cura, la prevenzione e la pratica assistenziale, il personale medico e sanitario è tenuto a seguire le disposizioni ed i protocolli di cura ed assistenza tempo per tempo adottati dall'ISS, sulla base della evoluzione della ricerca medica accreditata e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'ECDC, del Ministero della Salute Italiano o dell'AIFA, della regione Emilia Romagna nonché di società scientifiche nazionali o internazionali impegnate direttamente a vario titolo nella lotta all'epidemia da nuovo coronavirus. Tali disposizioni e protocolli costituiscono e sono del tutto equivalenti alle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 7 dicembre 2017 n.138 con i conseguenti effetti in tema di responsabilità del personale medico e sanitario già previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge n. 138/2017.
2. È abrogato l'articolo 21 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente prodotti durante la vigenza dello stesso.

Art. 5

(Misure urgenti per le scuole)

1. È previsto l'obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti, nello svolgimento di attività motoria e durante le interrogazioni che dovranno essere effettuate dal banco, nonché durante l'outdoor education se viene mantenuta la distanza.
2. È prevista la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore a partire da lunedì 30 novembre e fino al 23 dicembre 2020. Il Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, può con delibera anticipare o prorogare il termine ovvero definire modalità di didattica in forma mista. I docenti tengono le proprie lezioni dall'interno dell'istituto scolastico. Il personale non docente della Scuola Secondaria Superiore è utilizzato dall'Ufficio Gestione del Personale in collaborazione col Dipartimento Istruzione, per sostituzioni negli altri ordini scolastici.
3. Si raccomanda una frequente igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica.
4. Per gli alunni con disabilità della Scuola Secondaria Superiore le lezioni continuano in presenza.

Art. 6

(Distanziamento nei mezzi di trasporto privati)

1. Fatto salvo quanto già previsto all'articolo 1, comma 14, del presente decreto - legge, per quanto concerne il trasporto pubblico, all'interno dei mezzi di trasporto privati al passeggero è vietato occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
2. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, possono venire trasportati, distanziati il più possibile, due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi

individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi può venire trasportato un solo passeggero che occupi il posto posteriore opposto al conducente.

3. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, nel solo caso in cui questi ultimi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.

4. Su ciclomotori, quadricicli e motocicli, qualora omologati per il trasporto di due individui, solo nel caso in cui stia viaggiando in più di una persona, entrambi i soggetti devono indossare la mascherina nel solo caso in cui non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto - legge, l'obbligo di utilizzo della mascherina non si applica ai soggetti conducenti motocicli ed eventuali passeggeri mentre indossano il casco.

5. Con riferimento ai commi 2 e 3, nel caso di appartenenza allo stesso nucleo di conviventi, può essere trasportato un numero di persone pari alla quantità omologata per la vettura stessa.

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:

“9. La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l'operatore economico sospenda l'attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l'intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.”.

2. Il comma 11 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:

“11. L'integrazione salariale non è mai concessa agli amministratori e ai dirigenti presenti nell'organico aziendale.”.

3. Il comma 22 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:

“22. Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l'azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori in qualsiasi modalità per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.”.

4. Dopo il comma 22 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 è aggiunto il seguente comma 22 bis:

“22 bis. Le disposizioni di cui al comma 22 non si applicano se l'assunzione è dovuta per sostituzione di personale in malattia o dimesso e il lavoratore abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori in CIG.”.

5. L'Ufficio Attività di Controllo nell'ambito delle attività ispettive, qualora sulla base della documentazione acquisita dall'operatore economico si desuma un'attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, ricade nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in C.I.G. di cui ai commi 18 e 19 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123.

6. I ricorsi sulle sanzioni amministrative relative al Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123 sono esperiti ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 8

(Ulteriori disposizioni in materia di erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni)

1. Dalla data di efficacia del presente decreto - legge cessano gli effetti dell'articolo 2 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92.

2. I controlli di cui al comma 4 dell'articolo 2 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 92 sulla effettiva insussistenza delle disponibilità dichiarate dal datore di lavoro sono effettuati, in luogo dell'Ufficio Tributario, dal competente Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a campione, con le medesime modalità e poteri ivi previsti.

Art. 9

(Attività di Polizia Civile)

1. Al fine di garantire una maggiore presenza del Corpo di Polizia Civile sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81, il Comandante della Polizia Civile può temporaneamente demandare il servizio di regolazione del traffico in prossimità delle scuole ad appartenenti ai Corpi Militari Volontari e a civili appositamente incaricati.
2. Il Comando di Polizia Civile risponde dell'operato delle persone individuate per espletare l'incarico di cui al comma 1, della loro adeguata formazione, del vestiario, dei materiali, dell'organizzazione degli orari dei servizi e del coordinamento.
3. Per l'individuazione dei civili da adibire alla mansione di cui al comma 1, la Polizia Civile si coordina con gli uffici preposti e con il Servizio di Protezione Civile per poter afferire a liste di volontari, sia ex appartenenti ai Corpi Militari Volontari che civili, ed eventualmente in ultima istanza alle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, disponibili a ricoprire tale mansione.

Art. 10

(Tutela della maternità)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato del 4 agosto 2008 n.116, dalla data di efficacia del presente decreto - legge e fino a conclusione dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici gestanti, munite di relativa attestazione ginecologica, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, nei seguenti casi:
 - a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122;
 - b) il medico del lavoro non possa certificare l'insussistenza di rischi di contagio legati al posto di lavoro.
2. La richiesta di astensione anticipata di cui al comma 1 non è compatibile con alcuna attività lavorativa, neppure in modalità dal domicilio. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma rientra nelle sanzioni previste per il lavoro irregolare.
3. L'indennità economica per l'astensione obbligatoria anticipata è corrisposta nella misura pari al 100% della retribuzione o del reddito di riferimento per i titolari di licenza o liberi professionisti. Qualora per effetto degli obblighi contrattuali nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro debba essere irrogata una integrazione a carico del datore di lavoro stesso, questa resta da applicarsi nella misura pari all'importo dovuto a carico del datore di lavoro prima della emanazione del presente decreto - legge.
4. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata, entro tre giorni dalla sua emissione, tramite posta elettronica anche non certificata all'Ufficio Indennità Economiche all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm. La corresponsione dell'indennità economica per l'astensione anticipata dal lavoro decorre dalla data di presentazione effettiva dell'attestazione. Il periodo di astensione anticipata dal lavoro ai sensi del presente decreto - legge non è considerato nel computo dell'indennità di gravidanza e puerperio prevista dalla Legge 29 ottobre 2003 n. 137.
5. Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l'attività lavorativa.
6. La gestante che intenda revocare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro deve darne comunicazione al datore di lavoro ed al medico del lavoro aziendale i quali sono tenuti a valutare

l'insussistenza di rischi legati al posto di lavoro. A seguito di tale valutazione e fatto salvo il parere del medico curante, la gestante deve inviare la richiesta di revoca all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm indicando la data di ripresa dell'attività lavorativa.

7. Qualora la gestante stia effettuando o possa effettuare la propria prestazione lavorativa con la modalità del lavoro dal domicilio, nel caso di malattia comune la lavoratrice accede all'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro, e si applicano le aliquote in vigore fino al periodo previsto di astensione obbligatoria dal lavoro.

Art. 11

(Permesso parentale straordinario per nuclei familiari)

1. L'articolo 5 del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.5

(Permesso parentale straordinario per nuclei familiari)

1. È istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile fino al termine dell'emergenza sanitaria che verrà dichiarata con successivo atto normativo, per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, di cui possono usufruire i componenti del nucleo familiare lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai tredici anni oppure una persona disabile o non autosufficiente e per i quali non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122 o alla Legge 13 novembre 2020 n. 202.

2. Il permesso è fruibile esclusivamente:

- a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario;
- b) in caso di sospensione straordinaria dei servizi di cui alla lettera a), anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe;
- c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di tredici anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.

3. Tale permesso parentale prevede, per i dipendenti del settore privato, la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, mentre per i dipendenti del settore pubblico un trattamento retributivo ridotto al 20%. Per entrambe le tipologie di lavoratori è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. La fruizione del permesso parentale è riconosciuta alternativamente ai membri del nucleo familiare lavoratori dipendenti ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) i membri del nucleo familiare lavoratori dipendenti abbiano già usufruito delle ferie e permessi residui 2019 nonché delle ferie maturate al mese di richiesta del permesso;
- b) nel nucleo familiare non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti o che lavorino dal domicilio.

5. Il permesso può essere richiesto solamente nei periodi e orari lavorativi degli altri componenti del nucleo familiare.

6. Qualora nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, il permesso per il richiedente è concesso solamente se la sede operativa del lavoratore autonomo non corrisponda con il domicilio di residenza.

7. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell'amministratore.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
9. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale almeno cinque giorni prima dell'inizio del permesso, salvo motivati casi di urgenza, compilando apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.”.

Art. 12
(Assistenza familiare)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, è considerato lavoratore dipendente anche l'addetto ai servizi familiari di cui alla lettera b) dell'articolo 19 della Legge n.42/1955 che presta la propria opera presso persone cui siano uniti da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, se queste sono svolte per l'assistenza di minori di età non superiore ai tredici anni oppure di persone in stato di disabilità o non autosufficienza certificato dall'ISS.
2. Tale tipologia di rapporto di lavoro non dà diritto al percepimento di quanto previsto al CAPO II, III e IV della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche.

Art. 13
(Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro)

1. I lavoratori che hanno usufruito delle modalità di lavoro dal domicilio così come previsto dall'articolo 6 del Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122, hanno facoltà di richiedere di tornare a svolgere la prestazione lavorativa in tale modalità. Fermo restando il diritto del datore di lavoro di non autorizzare la richiesta, la stessa deve essere corredata di motivazione da inviarsi alle parti in indirizzo nell'accordo già agli atti.
2. Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a riorganizzare la propria attività prevedendo, laddove ciò sia possibile ovvero compatibile con l'attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicati dagli stessi, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, di cui alla Legge 29 maggio 1991 n.71, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai tredici anni di età, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposto alle conseguenze da contagio, utili a ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, fermo restando l'obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra loro.

Art. 14
(Isolamento e quarantena)

1. Le misure di autoisolamento, di isolamento e di quarantena previste per i soggetti di cui al Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145, nonché per i soggetti che, in seguito a indagine epidemiologica, risultino contatti stretti di tali soggetti, ricadono sotto gli obblighi di rispetto delle misure di contenimento sanzionate a mente dell'articolo 22 del presente decreto - legge.
2. Alla luce dei continui aggiornamenti circa i protocolli da applicare in ordine alle modalità per decretare la durata e la modalità con cui viene stabilita la fine dei periodi di quarantena e isolamenti domiciliari, con apposite circolari l'ISS determina tali durate e modalità.

3. Al fine di velocizzare le procedure, è fatto obbligo per le famiglie residenti a San Marino i cui figli frequentino istituti scolastici italiani o esteri, qualora essi vengano posti in quarantena dalle autorità sanitarie del paese competente, di darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Prevenzione dell'ISS e di seguire scrupolosamente le indicazioni sanitarie ricevute.
4. In caso di riscontro di soggetto positivo, il datore di lavoro ha l'obbligo di eseguire un'adeguata sanificazione degli ambienti potenzialmente contaminati.

Art. 15

(Disposizioni specifiche per la disabilità)

1. Le attività assistenziali, sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate da parte di centri residenziali e centri diurni per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte in ottemperanza alla normativa vigente per il rispetto delle misure anti Covid e alle circolari interne emanate dal Comitato Esecutivo ISS, attraverso specifiche procedure nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Il distanziamento previsto a tutela e prevenzione da COVID-19 può essere ridotto tra le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti che necessitino di supporto e i propri accompagnatori o assistenti, operanti a qualsiasi titolo al di sotto della distanza prevista, avvalendosi dei dispositivi di protezione.

Art. 16

(Modalità per effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena)

1. La Protezione Civile autorizza l'intervento, per attività di riparazione e ripristino urgenti, di operatori economici presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento.
2. La richiesta di intervento di cui al comma 1 deve essere comunicata alla Protezione Civile.
3. La Protezione Civile, al fine di autorizzare l'intervento all'operatore economico, ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS.
4. Ogni intervento presso il domicilio di cui al presente articolo, oltre al rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1 al Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122, è subordinato al rispetto delle disposizioni indicate all'operatore economico dalla Protezione Civile in collaborazione con l'ISS.

Art. 17

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Sino a diversa disposizione, per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì.
2. Tutte le attività da compiersi all'interno del Tribunale devono essere svolte nella rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, tenuto conto del numero massimo di operatori e utenti che la struttura del Tribunale è in grado di ospitare per gli accessi contemporanei. Su disposizione del Giudice, ferma la presenza di

quest'ultimo e del Cancelliere in aula, è consentito lo svolgimento dell'attività di udienza in videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 18

(Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti)

1. Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto - legge nell'area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo. Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.
2. Le forze di polizia possono avvalersi, nelle modalità previste dalla normativa vigente, anche dell'ausilio dei corpi militari volontari, per verificare e garantire nei locali aperti al pubblico, tanto all'interno quanto all'esterno, il rispetto delle misure di distanziamento previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art. 19

(Riunioni in modalità videoconferenza)

1. Per riunioni con più di quattro partecipanti è fortemente raccomandata l'adozione delle modalità di collegamento da remoto.
2. In ottemperanza al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

Art. 20

(Sospensione screening volontario per COVID-19)

1. Considerata la necessità di adottare disposizioni per ottimizzare la prevenzione sul territorio con l'esecuzione di test mirati e specifici atti ad identificare nella popolazione potenziali focolai di influenza da COVID-19:
 - a) i test su base volontaria presso l'ISS sono sospesi;
 - b) non è consentita la richiesta volontaria di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che hanno già ricevuto o sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19;
 - c) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati, che vogliono accettare campioni e/o effettuare test per l'identificazione di possibili infezioni da COVID-19 per assistiti ISS, devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria specificando la metodica impiegata;
 - d) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati che emettono un referto positivo ad un assistito ISS devono immediatamente comunicare il referto al richiedente e al laboratorio analisi dell'ISS al fine di mettere tempestivamente in atto le eventuali procedure di quarantena ed aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. Devono altresì inviare con cadenza giornaliera il riepilogo completo dei test eseguiti sugli assistiti ISS nelle precedenti 24 ore all'UOC Sanità Pubblica;
 - e) nel caso l'esito del test effettuato a pagamento dovesse richiedere l'effettuazione del tampone molecolare di conferma (per esempio a seguito di test sierologico con esito positivo delle IgM o

delle IgG oppure di test antigenico), all'assistito ISS viene applicata la misura della quarantena domiciliare preventiva fino al momento del tampone del quale l'assistito dovrà sostenere i costi per intero. Il tampone di conferma sarà effettuato dall'ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere, oppure da laboratorio autorizzato dall'Authority Sanitaria.

2. Il periodo di quarantena di cui al comma 1, lettera e) è coperto da indennità economica temporanea da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare di conferma sia positivo. In caso di tampone molecolare di conferma negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro. Nel periodo di attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma è fatto obbligo all'assistito ISS di mettersi in autoisolamento.
3. Il Comitato Esecutivo dell'ISS ha facoltà, con propria delibera, di riattivare il servizio a pagamento su richiesta volontaria dei pazienti nel momento in cui dovesse valutarne la sostenibilità per la struttura.
4. È abrogato l'articolo 5 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n. 122. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente durante la vigenza dello stesso.

Art. 21

(Disposizioni relative ai contratti di appalto)

1. Le Stazioni Appaltanti del Settore Pubblico Allargato prorogano gli appalti pubblici di forniture complementari alle opere, gli accordi commerciali tesi a definire listini prezzi nonché i contratti di fornitura o somministrazione stipulati con imprese sammarinesi ed aventi scadenza, originaria o già prorogata, antecedente al termine di cui al comma 7 del presente articolo. Qualora i contratti di cui al precedente periodo siano già scaduti, le Stazioni Appaltanti ne dispongono il rinnovo nei confronti del precedente contraente. La proroga e il rinnovo sono disposti - salvo che sussistano motivate ragioni di interesse pubblico per non procedere con gli stessi, ivi compresa la necessità di adeguamento alle disposizioni introdotte dal comma 4, per il periodo di dodici mesi oppure limitatamente al periodo necessario per concludere i procedimenti di selezione finalizzati all'individuazione di nuovo contraente, qualora tali procedimenti risultino già stati avviati alla data di adozione del presente decreto - legge.
2. Le Stazioni Appaltanti dispongono la proroga o il rinnovo, previo consenso delle imprese appaltatrici interessate ed alle stesse condizioni economiche, organizzative e normative del contratto originario, salvo che l'impresa sia disponibile ad accettare condizioni di miglior favore per l'Amministrazione.
3. Qualora per la sussistenza di ragioni di pubblico interesse la Stazione Appaltante non proceda con la proroga o il rinnovo di cui ai commi 1 e 2 bensì intenda attivare un nuovo procedimento di selezione, la partecipazione allo stesso è riservata alle imprese sammarinesi, singolarmente o in forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o in consorzi fra imprese sammarinesi, in conformità ai termini di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche come ulteriormente variato dai successivi periodi del presente comma. A tal fine, la soglia massima di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche è soppressa e, pertanto, le disposizioni dettate dalla precitata norma si applicano a contratti di fornitura e somministrazione di qualsiasi importo. Qualora le imprese sammarinesi iscritte al Registro dei Fornitori, con requisiti adeguati alla prestazione richiesta, siano inferiori a cinque, è, tuttavia, consentita la partecipazione ad imprese sammarinesi non iscritte. Resta, comunque, ferma la facoltà delle Stazioni Appaltanti di annullamento e revoca della gara nei casi previsti dalle norme, sia generali che speciali, vigenti in materia.
4. La partecipazione di imprese estere ai procedimenti di selezione avviati a seguito dell'efficacia del presente decreto - legge tramite ATI o consorzio con imprese sammarinesi è,

parimenti, ammessa, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche come ulteriormente variato dal comma 3, unicamente quando le imprese sammarinesi, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, non risultino tecnicamente in grado di fornire la prestazione che si intenderebbe affidare all'impresa estera, secondo la valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche, così come variate dal comma 3, e le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, fermo restando, in tali casi, quanto previsto dall'articolo 64 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche.

6. I procedimenti di selezione già pendenti alla data di efficacia del presente decreto – legge e non ancora definiti mediante la stipula del relativo contratto nonché quelli che verranno attivati entro il termine di cui al comma 7, sono conformati alle prescrizioni di cui ai precedenti commi. I procedimenti di selezione già pendenti sono, quindi, oggetto di revoca da parte della Stazione Appaltante oppure sono riformati disponendo che le imprese estere, sia iscritte che non iscritte nel Registro dei Fornitori, che abbiano presentato domanda di partecipazione, anche se in forma di ATI o in consorzio con imprese sammarinesi, siano escluse dalle gare con provvedimento della medesima Stazione Appaltante, salvo il caso in cui sussistano le condizioni previste dal comma 4. E' ammessa la partecipazione di imprese estere, se in forma di ATI o in consorzio con imprese sammarinesi, purché queste ultime possano garantire con la forza lavoro alle loro dipendenze l'esecuzione di almeno il 50% dell'opera, ai procedimenti di selezione già pendenti dalla data di efficacia del presente decreto-legge e non ancora definiti mediante la stipula del relativo contratto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia sino al termine dello stato di emergenza di sanità pubblica da COVID -19.

Art. 22 *(Sanzioni)*

1. Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'articolo 1, comma 2 e di cui all'articolo 2 del presente decreto - legge, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

2. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1, ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria in caso di reiterazione dell'infrazione.

3. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto - legge, inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, si provvede alla sospensione temporanea e immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici).

4. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1 è fissato in 60 (sessanta) giorni.

Art. 23 *(Disposizioni transitorie)*

1. Il riferimento all'articolo 6 del Decreto - Legge 29 ottobre 2020 n. 193 previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del Decreto - Legge 24 novembre 2020 n. 205 deve intendersi riferito all'articolo 10 del presente decreto - legge.

Art. 24
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto - legge producono effetti a partire dalle ore 16.00 del giorno di venerdì 27 novembre 2020 e permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione salvo quanto espressamente previsto nei singoli articoli del presente decreto - legge.
2. È facoltà del Congresso di Stato, ovvero delle singole Segreterie di Stato competenti per materia, dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.
3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse, vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto in essere.
4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del presente decreto - legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui al presente decreto - legge, per quanto applicabili, ed adottare linee guida e protocolli sanitari.
5. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto - legge, sono abrogati il Decreto - Legge 22 settembre 2020 n. 156, il Decreto - Legge 12 ottobre 2020 n. 187, il Decreto - Legge 29 ottobre 2020 n. 193. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente ai medesimi decreti - legge durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) hanno l'obbligo di contattare telefonicamente il proprio medico curante in base alle seguenti indicazioni:

Prenotazioni telefoniche da effettuarsi:

- a) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 11:00, e dalle 14:30 alle 16:00
- b) il sabato dalle 8:00 alle 12:00

ai seguenti numeri telefonici:

- Centro Salute di Murata: contattare il numero dell'infermiera/e del proprio Medico
- Centro Salute di Borgo Maggiore: contattare il numero dell'infermiera/e del proprio Medico
- Centro Salute di Serravalle: contattare il numero infermieristico dedicato (0549.994072)
- Guardia medica centralizzata: 331-6424748 garantisce l'assistenza medica urgente notturna e nei giorni festivi per gli assistiti ISS residenti e soggiornanti in Repubblica.
- 0549 994136 - Contatti e quarantene - numero dedicato alle informazioni su contatti stretti, quarantene e isolamenti a domicilio.
- 0549 994001 – Info Covid - numero dedicato alle informazioni sanitarie sull'epidemia da Covid.
- 0549 994561 - URP- Ufficio relazioni con il pubblico - numero dedicato per segnalazioni o disservizi.

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) è interdetto l'utilizzo delle docce all'interno degli spogliatoi. Tale disposizione non si applica agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club di cui al comma 10 dell'articolo 1;
- 5) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 6) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo per le persone mentre non svolgono attività fisica,
 - b) almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività corsistiche);
 - c) almeno 2 metri con un indice di 7 mq di superficie per persona nelle piscine;
- 7) laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 8) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 9) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 10) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 11) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;
- 12) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
- 13) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo

degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;

- 14) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 15) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 16) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq$ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da Covid-19;
- 17) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 18) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.